

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Avamprogetto della legge sulla promozione della cultura

Revisione della legge concernente la Fondazione Pro Helvetia

Rapporto sui risultati della consultazione

Berna, giugno 2006

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Cenni introduttivi sulla procedura di consultazione e sulle modalità di valutazione dei risultati	4
2.1	Procedura di consultazione	4
2.2	Analisi dei risultati	4
3	Riassunto dei risultati	5
3.1	Legge sulla promozione della cultura	5
3.2	Legge concernente la Fondazione Pro Helvetia	6
4	Panoramica dei principali temi	7
4.1	Strumenti di gestione	7
4.2	Collaborazione con i poteri pubblici	10
4.3	Ripartizione dei compiti	12
4.4	Sicurezza sociale	14
4.5	Istituzioni culturali eccellenti ("fari") e centri di competenza	16
4.6	Disposizioni potestative	18
4.7	Salvaguardia culturale	19
4.8	LPH / Autonomia di Pro Helvetia	20
4.9	Ulteriori questioni	22
4.9.1	Libertà artistica	22
4.9.2	Settore librario ed editoria	23
4.9.3	Cinema	24
5	Allegato	26
5.1	Partecipanti alla procedura di consultazione	26
5.2	Elenco delle abbreviazioni	32
5.3	Dati statistici	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Situazione iniziale

Con la revisione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.), la promozione della cultura è diventata esplicitamente uno dei compiti della Confederazione. Secondo il nuovo articolo costituzionale, la Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione (art. 69 cpv. 2 Cost.). Nell'adempimento dei suoi compiti, essa tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese (art. 69 cpv. 3 Cost.).

All'indomani dell'approvazione della nuova Costituzione federale da parte del popolo, un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale e del mondo della cultura è stato incaricato di gettare le basi per l'attuazione dell'articolo costituzionale mediante l'elaborazione di una Legge sulla promozione della cultura (LPCu). Conformemente all'articolo 69 Cost., tale legge deve definire i compiti della Confederazione in ambito culturale disciplinandone la collaborazione con i Cantoni, le Città, i Comuni, le organizzazioni culturali e i promotori culturali privati e inoltre stabilire le competenze dei vari organi federali nel settore della promozione della cultura.

Contemporaneamente all'elaborazione della nuova legge è prevista una revisione della legge del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione "Pro Helvetia" (LPH), al fine di modernizzare le strutture della Fondazione adeguandole alle odierne condizioni quadro. Dato che la riorganizzazione di Pro Helvetia richiede la modifica di numerose disposizioni della legge vigente, è sembrato opportuno procedere ad una revisione totale di quest'ultima.

Alla fine del 2003, l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha pubblicato le proposte del gruppo di esperti. Terminati i lavori di rifinitura, il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di aprire la consultazione.

2 Cenni introduttivi sulla procedura di consultazione e sulle modalità di valutazione dei risultati

2.1 Procedura di consultazione

Con lettera del 15 giugno 2005, gli avamprogetti della legge federale concernente la promozione della cultura e della revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia sono stati inviati per consultazione agli ambienti interessati, che hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2005 per esprimere il proprio parere in merito. In alcuni casi motivati è stata eccezionalmente concessa una breve proroga.

Oltre ai 26 governi cantonali sono stati invitati ad esprimersi 12 partiti politici, 11 associazioni economiche, 4 organizzazioni intercomunali e intercantionali e 175 organizzazioni in maggioranza attive nell'ambito della cultura o dell'educazione, per un totale di 228 destinatari.

Tenuto conto dei pareri spontanei, le risposte pervenute per tempo sono state 220. Un parere materiale è stato inoltrato da tutti i Cantoni, tutti i partiti maggiori (PLR, PPD, PSS, UDC, PLS e Verdi), sei associazioni economiche (Unione sindacale svizzera, Unione delle arti e mestieri, *economiesuisse*, *Fédération des Entreprises Romandes*, *Centre Patronal*, *Travail.Suisse*), sei associazioni economiche intercantionali o intercomunali (Conferenza degli incaricati cantonali per la cultura, Conferenza delle Città svizzere per le questioni culturali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle Città svizzere), cinque Città (Berna, Ginevra, Lucerna, Rapperswil-Jona, Zurigo) e numerose organizzazioni attive nell'ambito della cultura e della formazione. Per i dettagli si vedano l'elenco dei destinatari e la panoramica statistica allegati.

2.2 Analisi dei risultati

Gli avamprogetti inviati in consultazione trattano questioni di notevole portata per la futura politica culturale della Confederazione. La vivacità delle reazioni ne è la prova. I pareri, impegnati e talvolta assai ampi, sono ben fondati e rappresentano un prezioso contributo al dibattito pubblico, non solo in riferimento agli avamprogetti ma anche riguardo ai fondamenti e alle linee guida della politica culturale svizzera.

Vista la varietà e la molteplicità delle risposte, l'analisi può affrontare unicamente i punti menzionati più di frequente e più importanti. È impossibile riferire dettagliatamente le motivazioni e le argomentazioni, poiché la chiarezza del rapporto ne risentirebbe. Il principio fondamentale dell'analisi è stato quello di presentare le principali affermazioni in forma ridotta, senza però falsarne il contenuto.

Il presente rapporto offre una panoramica dei pareri inoltrati. Il riassunto dei risultati della consultazione sui due avamprogetti (n. 3) è seguito da un'esposizione delle reazioni su temi particolarmente controversi della discussione (n. 4). L'allegato contiene un elenco dei partecipanti ed uno delle abbreviazioni utilizzate. Da ultimo sono riportati alcuni dati statistici (n. 5). Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale delle risposte inoltrate dai partecipanti. Queste possono essere consultate presso l'UFC, che mette pure a disposizione un riepilogo completo dei commenti e delle proposte relativi alle singole disposizioni di legge ordinato per parola chiave e per articolo.

3 Riassunto dei risultati

3.1 Legge sulla promozione della cultura

Dai pareri emerge un ampio consenso sulla necessità di una base legale per la promozione culturale della Confederazione. Solo l'UDC e un'associazione economica (*Centre Patronal*) farebbero volentieri a meno del pacchetto legislativo (scettica: *Fédération des Entreprises Romandes*), poiché ritengono che una promozione sistematica della cultura sulla base di programmi prioritari comporterebbe unicamente un ampliamento dell'attività di promozione della Confederazione. Sono inoltre del parere che al fine di disciplinare le competenze non sia necessaria una legge federale quale base legale, poiché i compiti di Pro Helvetia (e quindi, per esclusione, quelli dell'UFC) sono già stabiliti per legge nella LPH. Anche i Verdi e molte organizzazioni culturali esprimono perplessità di fondo sull'avamprogetto, lamentando la mancanza di visioni nell'ambito della politica culturale e definendo la LPCu quale semplice legge per la gestione culturale che si limita a stabilire competenze e a coordinare le procedure amministrative. Nel suo complesso l'avamprogetto è giudicato ben strutturato e chiaro dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione. La LPCu rappresenta secondo loro una valida base giuridica per i compiti culturali della Confederazione e va accolta favorevolmente quale passo importante verso una moderna politica svizzera della cultura.

I seguenti punti sono stati espressamente apprezzati o approvati:

- il coordinamento con la revisione totale della LPH, che mostra la volontà di ordinare e rendere coerente la politica culturale della Confederazione;
- gli obiettivi principali della LPCu, vale a dire il disciplinamento della collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Comuni e privati e la precisazione dei compiti a livello federale;
- l'interpretazione estensiva di "cultura" e "promozione culturale", basata sul concetto di cultura dell'UNESCO (tranne UDC e PLS).

Le soluzioni proposte nell'avamprogetto sono tuttavia controverse e in alcuni casi fortemente criticate (per i dettagli v. il n. 4):

- strumenti di gestione: la maggior parte dei Cantoni, la parte preponderante dei partiti e alcune organizzazioni culturali sono in linea di massima favorevoli all'introduzione di strumenti di gestione, ritenuti provvedimenti ragionevoli e moderni al fine di stabilire priorità nella politica culturale mediante un costante dibattito politico. La normativa proposta è però respinta da numerosi partecipanti, che la giudicano troppo complessa e dunque impraticabile. Anche il campo di applicazione degli strumenti di gestione è contestato. Diversi Cantoni e organizzazioni culturali, pur approvando l'impostazione della LPCu quale legge quadro, vorrebbero sottrarre all'applicazione degli strumenti di gestione determinati settori che dispongono di una base costituzionale e di leggi speciali proprie (formazione degli Svizzeri all'estero, art. 40; conservazione e promozione delle lingue e culture romancia e italiana, art. 70; cinematografia, art. 71; protezione della natura e del paesaggio, art. 78 Cost.).
- Collaborazione con i poteri pubblici: il principio fondamentale della sussidiarietà della promozione culturale della Confederazione e la conseguente necessità di una collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Città e Comuni non sono messi in discussione. Tuttavia, i Cantoni, il PSS, i Verdi e molte organizzazioni culturali ritengono troppo vaghe le disposizioni legali che prescrivono alla Confederazione di collaborare con i poteri pubblici.
- Ripartizione dei compiti: la maggioranza dei partecipanti ritiene valida e adeguata la proposta di ripartizione dei compiti tra i vari fautori della promozione culturale a livello federale. L'UDC

e il PPD sono di avviso contrario e chiedono di accentrare tutte le attività di promozione della Confederazione.

- **Sicurezza sociale:** la maggior parte dei Cantoni, le Città, il PSS e i Verdi concordano con le organizzazioni culturali sull'urgenza di un miglioramento della sicurezza sociale degli operatori culturali. È quindi perlomeno necessario che la LPCu prescriva il miglioramento delle condizioni quadro sociali. La Conferenza delle Città svizzere per le questioni culturali, i Verdi e parte delle organizzazioni culturali sono dell'opinione che i necessari provvedimenti vadano inseriti direttamente nella LPCu. Il Cantone di Zurigo, l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle Città svizzere rifiutano esplicitamente un disciplinamento della questione della sicurezza sociale nella LPCu.
- **Istituzioni culturali eccellenti e centri di competenza:** la maggior parte dei Cantoni e le Città deplorano il fatto che si sia rinunciato ad una disposizione sul sostegno ad istituzioni culturali eccellenti e a centri di competenza, i cosiddetti "fari".

Risultati

	Approvazione di massima (ma con richieste di cambiamenti in parte consistenti)	Forti riserve	Rifiuto
Governi cantonali	26	0	0
Partiti politici	4	1	1
Associazioni economiche	3	2	1
Organizzazioni inter-cantonali e intercomunali	6	0	0
Città	5	0	0
Ambienti e organizzazioni interessati	72	12	
Risposte spontanee	78	3	0
TOTALE	194	18	2

3.2 Legge concernente la Fondazione Pro Helvetia

Gli obiettivi della revisione totale della LPH godono di ampi consensi. I partecipanti giudicano necessario e utile modernizzare e snellire le strutture organizzative sorpassate della Fondazione e sono favorevoli alla precisazione dei compiti e delle attività.

Secondo alcuni di loro, tuttavia, singole disposizioni della revisione minacciano l'indipendenza strutturale di Pro Helvetia. Il partito dei Verdi e alcune organizzazioni culturali (SF, SMS, VTS / SKM, KMZH) ritengono addirittura che l'avamprogetto sia un passo indietro rispetto all'attuale legislazione e ne chiedono pertanto una radicale rielaborazione.

4 Panoramica dei principali temi

4.1 Strumenti di gestione

Riassunto

I pareri sugli strumenti di gestione previsti (programma di priorità, principi di promozione e limite di spesa) sono divergenti. La maggior parte dei Cantoni, la maggioranza dei partiti e alcune organizzazioni culturali sono in linea di massima favorevoli all'introduzione di strumenti di gestione, ritenuti provvedimenti ragionevoli e moderni al fine di stabilire priorità nella politica culturale mediante un costante dibattito politico. Numerosi voci critiche li considerano invece inappropriati e segnalano il pericolo della burocratizzazione.

Trasparenza o burocratizzazione?

Secondo i fautori degli strumenti di gestione, la visione d'insieme fornita da questi ultimi e dalla prevista valutazione periodica garantisce una maggiore trasparenza e continuità della promozione culturale e permette un costante adeguamento delle attività di promozione. Nell'agenda politica del Parlamento sarebbero così inseriti a scadenze regolari soggetti di politica culturale. Affinché le disposizioni siano attuate in modo efficiente e coordinato, i Cantoni si attendono dal messaggio precisazioni riguardo all'armonizzazione degli strumenti di gestione. Il PSS si astiene dall'esprimere un parere in merito finché non sarà chiarito dettagliatamente il modo di procedere.

AR, AI, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH / PLR, PLS, PPD / ACS, CDAC, CDPE, KSK / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, AMS, ASDEL, ASSU, ATP, BibMed, CFNP, CSITI, ICOM, ICOMOS, ISMR, NIKE, SBüV, SF, SHS, SMS, SSAS, ssfv, STV, SWB, VSD, VTS / ASP, HSAL, IGTZh, Krneta, MAS, mt, SSV, TWZ, VFA, VPC, Vtiw.

Le associazioni della danza come *Danse Suisse* sono favorevoli all'introduzione di programmi di priorità, soprattutto perché si ripromettono nuovi impulsi nel loro settore.

DS / avdc, BaBa, IGTBa, PdL, SBLV, TAP, TSG, TVWLT, VBG

Alcuni partecipanti dubitano tuttavia che nel quadro dei dibattiti parlamentari relativi ai programmi di priorità le Camere federali siano disposte ad affrontare questioni fondamentali di politica culturale senza mettere in primo piano gli aspetti finanziari.

AdS, ARF, ASTEJ, Ciné, CSM, EFK, GARP, SMS, ssfv, TASI, VTS / ASDF, ASP, CVGE, ProCin, SSV, SUISA, VFA, Vonesch

Le voci critiche mettono in guardia dal pericolo della burocratizzazione e dallo spreco di mezzi. Pur riconoscendo la necessità politica di un'informazione regolare dell'Assemblea federale sui punti principali e prioritari della politica culturale della Confederazione, molti non vedono la necessità funzionale di deliberare a scadenze fisse di quattro anni in merito ai principi di promozione (art. 17), al finanziamento (art. 18), agli accordi di prestazioni (art. 20) e ai rapporti di valutazione (art. 21). Dubitano soprattutto che la stesura di rapporti con finalità diverse per differenti destinatari sia praticabile e parlano di regolamentazione eccessiva, preannunciando problemi di coordinamento, conflitti di calendario e ripetizioni. Il loro timore è che l'onere amministrativo richiesto vanifichi gli sforzi intrapresi per migliorare l'efficienza nella gestione della cultura e che, sul fronte dei beneficiari di sussidi, le procedure amministrative gravino eccessivamente sugli operatori culturali soffocandone le attività.

LU, OW, SG / PSS / economiesuisse / ARF, ASDEL, ASM, ASTEJ, ATP, CFA, CFD, Ciné, CSM, DS, EFK, FER, GARP, NIKE, PAck, PH, SC, SF, SMS, SSAS, SSBA, ssfv, STV, SUAS, TASI, UNIMA, USC, USDAM / AAT, AC, ASDF, ASRDP, AST, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, KCS, KLC, KMF, KMHZ, MAS, mt, PdL, ProCin, SBKV, SBLV, SBTG, sccf, SIG, SKM, SKSV, SL, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TASG, TSG, TWZ, UTR.

Con riferimento alla Fondazione Pro Helvetia, diverse organizzazioni del settore della gestione culturale fanno notare che il fatto di definire in anticipo tanto dettagliatamente le attività dei singoli organi di promozione è contrario ai moderni principi di gestione, secondo i quali l'autorità superiore concorda gli obiettivi con gli organi esecutivi e mette a loro disposizione un budget globale per raggiungerli. L'Amministrazione dovrebbe pertanto limitarsi a formulare obiettivi di natura generale e direttive quadro.

KMF, KMHZ, SKM

In diversi pareri sono inoltre ricordate le esperienze fatte con un modello simile nell'ambito della promozione cinematografica, che non lasciano presagire nulla di buono.

ARF, ASM, ATP, CSM, DS, SC, SMS, STV, UNIMA, USDAM / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUIISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

Per questa ragione varie organizzazioni culturali chiedono un radicale ripensamento del sistema di misure promozionali.

ARF, ASM, ATP, Ciné, CSM, DS, EFK, GARP, PH, SC, SMS, UNIMA, USDAM / ASDF, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUIISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

Nonostante le critiche espresse, la sicurezza in materia di pianificazione e budget garantita dai limiti di spesa è approvata soprattutto dalle organizzazioni culturali. Tuttavia, il fatto che gli aiuti finanziari siano rigorosamente vincolati ai bilanci annuali è ritenuto un ostacolo grave e incompatibile con la natura degli aiuti, dal momento che la produzione artistica non si attiene a scadenze di un anno. La possibilità di pianificare a medio-lungo termine permetterebbe di impiegare in modo più efficiente i fondi della Confederazione. È dunque necessario adottare un disciplinamento che consenta di riportare i fondi residui all'anno o al quadriennio successivo. A tal fine si potrebbe istituire un apposito fondo culturale che permetta una circolazione indipendente dei mezzi finanziari su un periodo di più anni.

Verdi, PLS, PSS / AdS, ARF, ASM, ASTEJ, ATP, Ciné, CSITI, CSM, DS, EFK, GARP, SC, SMS, ssfv, STV, TASI, UNIMA, USDAM, visarte, VTS / ASDF, ASP, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, IGTZh, PdL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUIISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VFA, VPC, Vtiw

Commissione per la cultura

Diverse organizzazioni culturali e i Verdi criticano l'accentramento delle decisioni inerenti alla concezione della politica culturale (programmi e criteri di promozione, accordi di prestazioni, valutazione) presso l'Amministrazione (Dipartimento federale dell'interno, DFI). Secondo loro, la consultazione di commissioni specializzate, la cui organizzazione e composizione non sono disciplinate dalla legge, sarebbe lasciata alla discrezione dell'Amministrazione e gli artisti sarebbero esclusi dal processo di formazione delle opinioni nell'ambito della politica culturale. Le organizzazioni culturali esigono pertanto l'istituzione di una commissione federale per la cultura (denominata anche consiglio per la cultura o comitato consultivo per la cultura) dotata delle competenze necessarie per poter impostare la politica culturale della Confederazione. Questo organo avrebbe il compito di definire i programmi di promozione, di consigliare l'Amministrazione federale nello sviluppo dei principi di promozione e delle valutazioni e di assistere quest'ultima nell'elaborazione e conclusione di accordi di prestazioni. Eventualmente gli potrebbe essere affidato anche il compito di decidere in merito alle richieste di sussidi nei settori di competenza dell'UFC.

Verdi / TS / AdS, ARF, ASM, ASP, ATP, CSM, DS, FSCI, PAck, SBüV, SC, SMS, SSBA, ssfv, STV, UNIMA, USDAM, VFA, VTS / ASRDP, AST, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, KMHZ, Krmeta, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SKM, SSV, SUIISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

Collaborazione

I Cantoni e le città auspicano una forma di collaborazione più intensa con la Confederazione (v. anche il n. 4.2) nell'elaborazione e nella verifica dei programmi di priorità. Con il termine „con-

sultazione“, l'obbligo della Confederazione di collaborare non sarebbe infatti espresso in modo abbastanza vincolante. Anche alcune organizzazioni culturali vorrebbero un modello partecipativo, in particolare per quanto concerne la valutazione prevista dall'articolo 21 e la sua metodologia.

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH, ZH / PSS / USS / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, ARF, ASC, ASM, ASSU, ASTEJ, ATP, CSM, DS, SBüV, SC, SMS, SMS, ssfv, STV, SVK, TASI, UNIMA, USDAM / ASP, ASRDP, avdc, BaBa, Comedia, CVGE, IGTBa, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TASG, TSG, TWZ, UTR, VFA

Alcuni partecipanti propongono di prescrivere esplicitamente che sia consultata anche la Fondazione Pro Helvetia.

CSITI, CSM, STV / CVGE, IGTZh, TWZ, VPC, Vtiw

Il Cantone Ticino teme invece che la collaborazione con i Cantoni nell'elaborazione dei programmi di priorità sia un'illusione, se si vuole veramente riuscire a definire priorità. Anche la FER dubita della fattibilità e necessità di un programma comune, ricordando che in Svizzera, per via delle dimensioni ridotte del territorio e del plurilinguismo, la cultura è percepita come una questione strettamente legata alla propria regione. Il PPD chiede addirittura di stralciare la disposizione in questione, poiché ritiene che una consultazione dei Cantoni, delle Città e dei Comuni non sia né ragionevole né realizzabile senza ingenti oneri. Considerati i possibili conflitti d'interesse, *economiesuisse* rifiuta la partecipazione di organizzazioni culturali sussidiate all'elaborazione dei programmi di priorità.

Applicazione degli strumenti di gestione ad altri settori della promozione culturale

Vari Cantoni e organizzazioni culturali vorrebbero sottrarre determinati settori che dispongono di una base costituzionale e di leggi speciali proprie all'applicazione degli strumenti di gestione di cui agli articoli 16 segg. (programma di priorità, principi di promozione, limite di spesa). Essi dubitano della costituzionalità di un tale assoggettamento e temono che determinati settori che sono stati separati dal legislatore per una questione di principio entrino in concorrenza tra di loro sul piano finanziario. L'assoggettamento degli aiuti finanziari accordati in virtù delle seguenti leggi speciali al programma di priorità "cultura" sarebbe dunque in contrasto con il sistema, inappropriato e problematico sul piano del diritto in materia di competenza:

- legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero / art. 40 Cost.
GL, GR / AAK, CSSE, OSE
- legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana / art. 70 Cost.
GR, TI / PGI
- legge sul cinema del 14 dicembre 2001 (LCin) / art. 71 Cost.
ARF, Ciné, EFK, GARP, SFP, ssfv / ASDF, ASP, ProCin, SBKV, SIG, SSV, VFA
- legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) / art. 78 Cost.
AR, BE, BS, GR, JU, OW, SH / AAC, CFMS, CFNP, SHS, SSPA, VSD / DAH, Vonesch

Il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino come pure diverse istituzioni e organizzazioni culturali attive nei settori della conservazione dei beni culturali, dell'educazione musicale e nel settore librario ed editoriale temono inoltre che anche nell'ambito della promozione della cultura gli aiuti strutturali entrino in concorrenza con gli aiuti legati a progetti: i musei, le biblioteche, gli archivi ecc. svolgono un lavoro di base, ragione per cui il loro finanziamento non dovrebbe essere continuamente ridiscusso a scadenze relativamente brevi. La loro preoccupazione è che i programmi

di priorità comportino tagli alla promozione di base a vantaggio di programmi d'incentivazione e progetti di durata limitata e che questo pregiudichi la continuità della promozione culturale.

GR, TI / USAM / AdS, AMS, ASDEL, ASSSA, BibMed, CSM, FN, ICOM, ISMR, Memo, NIKE, SBK, SJMV, SMS, ssfv, visarte, VSKM / BLS, Comedia, CVGE, MAS, MST, PL, VSMG

4.2 Collaborazione con i poteri pubblici

Riassunto

Secondo la tradizione federalistica della Svizzera, i Cantoni sono i principali responsabili della promozione culturale. L'articolo 69 capoverso 1 Cost. conferma la sovranità dei Cantoni nel settore della cultura. Alla Confederazione è tuttavia attribuita una competenza di natura generale nella promozione culturale. Questa competenza parallela ha carattere facoltativo ed è ristretta dal criterio dell'interesse nazionale (art. 69 cpv. 2 Cost.). Con la revisione della Costituzione, alla Confederazione è stata inoltre attribuita una competenza parallela per quanto concerne la promozione della formazione nei settori dell'espressione artistica e musicale (seconda parte del periodo dell'art. 69 cpv. 2 Cost.).

Il principio fondamentale della sussidiarietà della promozione culturale della Confederazione e la conseguente necessità di una collaborazione con i Cantoni, le Città ed i Comuni sono incontestati. I Cantoni, il PSS, i Verdi e molte organizzazioni culturali ritengono però troppo vaghe le disposizioni legali che prescrivono alla Confederazione di collaborare con i poteri pubblici.

I Cantoni auspicano una precisazione delle nozioni di "sussidiarietà" e "interesse nazionale" nella legge e nel relativo commento e chiedono che la Confederazione si attenga rigorosamente al principio di sussidiarietà e si concentri su compiti d'interesse nazionale.

Forme di collaborazione

La collaborazione della Confederazione con gli enti pubblici è disciplinata principalmente nell'articolo 3, che le prescrive di collaborare "nella misura del necessario" con i Cantoni e di tenere conto "delle prestazioni fornite da città e Comuni in ambito culturale e delle loro necessità". Le voci critiche vorrebbero una formulazione che impegni maggiormente la Confederazione a collaborare in base al principio di sussidiarietà e chiedono pertanto di rinunciare alla limitazione "nella misura del necessario". Per giustificare la richiesta di una formulazione più vincolante sarebbe già sufficiente il rapporto esplicativo, in cui si dice che il principio della collaborazione è un "aspetto centrale della promozione federale della cultura" (p. 13).

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / economiesuisse, FER / CDAC, CDPE / AdS, ARF, ASTEJ, ATP, CSM, SC, SJMV, SMS, ssfv, SUAS, TASI, VTS / ASMS, ASP, ASRDP, ASSM, CVGE, jm, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, VFA, VSMG

Se, come detto, molti partecipanti ritengono semplicemente superflua la formula "nella misura del necessario", PH argomenta che la Confederazione può, se necessario, integrare le misure di Cantoni, Città e Comuni, ma non ha l'obbligo di sostenerli incondizionatamente. Se così fosse, perderebbe la sua libertà decisionale e sarebbe eventualmente tenuta a partecipare alla realizzazione di progetti decisi dai Cantoni.

Per quanto concerne gli articoli 16 e 17, che prescrivono alla Confederazione di consultare i Cantoni, le Città ed i Comuni prima di emanare programmi di priorità e principi di promozione si rimanda al n. 4.1.

È risaputo che in Svizzera i Comuni e le Città si assumono i costi di gran parte della promozione culturale pubblica. Per questo motivo soprattutto i Cantoni e le Città con le loro organizzazioni

mantello esigono che nell'attuazione dell'articolo sulla cultura sia debitamente riconosciuta la funzione di questi importanti enti culturali. Stando alla loro proposta, i Comuni e le Città andrebbero menzionati singolarmente e alla pari dei Cantoni nella legge e il rapporto esplicativo dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH / PPD / ACS, CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / Kumi

Mentre Rapperswil-Jona vorrebbe estendere la collaborazione con le Città anche ai centri regionali, l'UDC ritiene inaccettabile che le Città siano elevate al rango dei tradizionali livelli dello Stato poiché a suo modo di vedere questo non è mai stato lo spirito dell'art. 50 cpv. 3 Cost.

Competenze della Confederazione

Una delle principali richieste di Cantoni, Città e Comuni è che la Confederazione svolga il suo compito di promozione culturale applicando in modo chiaro e coerente il principio di sussidiarietà: la Confederazione deve concentrarsi sulla promozione di attività culturali d'interesse nazionale nel rispetto delle competenze dei Cantoni. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione riconosce esplicitamente che l'avamprogetto rispetta questo principio. Su vari fronti è però criticato il fatto che i principi della sussidiarietà e della promozione di attività culturali d'interesse nazionale non siano sufficientemente concretizzati nella legge e nel relativo commento, in particolare per quanto concerne la competenza della Confederazione di promuovere l'espressione artistica e musicale tramite la formazione. Una definizione della nozione di "interesse nazionale" (art. 2 cpv. 1 lett. b) è fondamentale per una chiara ripartizione dei compiti tra le parti in causa. Secondo i Cantoni, questa definizione dovrebbe avere principalmente lo scopo di preservare la pluralità culturale e la coesione nazionale. Il Cantone di Obvaldo propone di inserire la nozione di "interesse nazionale" nell'articolo sullo scopo della legge (art. 1).

AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH / PLR, PSS / FER / CDAC, CDPE / ASSSA, forum, VESBO, VSKM / Comedia, OHZ

Il Cantone di Uri approva invece espressamente i criteri distintivi delle "attività di interesse nazionale" formulati nel rapporto esplicativo (p. 12). Anche le organizzazioni attive nel settore della danza reputano sufficientemente ampia ed esplicita la definizione del campo d'applicazione della legge di cui all'art. 2 cpv. 1.

CSITI, DS / avdc, BaBa, IGTBa, IGTZh, PdL, SBLV, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VPC, Vtiw

Il PPD e le Città sono del parere che nell'ambito della promozione culturale la Confederazione debba assumere unicamente compiti che solo lei è in grado di svolgere. Essi pensano in particolare a compiti d'interesse interregionale, nazionale o internazionale (scambi con l'estero). A questo riguardo, il PPD utilizza l'espressione "sussidiarietà attiva" e le Città chiedono che la Fondazione Pro Helvetia abbia dapprima l'obbligo di riallacciare le proprie attività a quelle dei Cantoni, delle Città e dei Comuni e solo in un secondo tempo la possibilità di svolgere progetti propri (cfr. commento all'art. 3 LPH).

PPD / KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo

Due partiti e due associazioni economiche respingono l'avamprogetto. Secondo il PLS, l'UDC, *economiesuisse* ed il CP, esso aggira il principio della sussidiarietà e rappresenta una grave ingerenza nelle competenze dei Cantoni. Gli obiettivi e i settori chiave della promozione culturale della Confederazione sarebbero definiti in modo troppo ampio. Se come affermato nel rapporto esplicativo (p. 12) la Confederazione disponesse di una competenza parallela in tutti i settori della promozione artistica, il primato dei Cantoni in ambito culturale, sancito dall'articolo 69 capoverso 1 Cost., perderebbe significato. Il concetto di "nazionale" andrebbe interpretato nel senso di "di importanza nazionale".

4.3 Ripartizione dei compiti

Riassunto

Le proposte della LPCu e della LPH riguardo alla ripartizione dei compiti e alla delimitazione delle competenze dei vari attori a livello federale sono giudicate buone e appropriate dalla maggior parte dei partecipanti. Nel quadro della consultazione è stata richiesta la modifica di diversi punti della soluzione proposta nell'avamprogetto. IL PPD e l'UDC esprimono un parere diametralmente opposto. Essi esigono l'accentramento di tutte le misure di promozione culturale della Confederazione, ritenendo che solo in questo modo sia possibile aumentarne l'efficienza, controllarne efficacemente i costi e valutare le prestazioni fornite.

Soluzione proposta e richieste di modifica

Numerosi partecipanti alla consultazione approvano espressamente l'obiettivo di disciplinare le competenze e delimitare chiaramente le attività dell'UFC, di Pro Helvetia e delle varie unità del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in particolare la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Centro di competenza per la politica estera culturale (CCC) e Presenza Svizzera.

FR, GE, TI, ZH / Verdi / FER / AdS, ARF, ASM, ASTEJ, ATP, CFNP, Ciné, CSM, DS, EFK, GARP, HL, RL, SBÜV, SC, SFP, SMS, SSAS, ssfv, SSPA, STV, SUAS, SWB, TASI, UNIMA, USDAM, VTS / ASDF, ASP, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, HSAL, IGTBa, IGTZh, mt, PdL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TASG, TSG, TWZ, UTR, VFA, Vonesch, VPC, VSD, Vtiw

Riguardo alla ripartizione dei compiti prevista negli articoli 23-25 i partecipanti hanno chiesto la modifica dei punti seguenti:

- funzione di coordinamento dell'UFC, in particolare per quanto concerne i compiti relativi all'estero del DFAE e di Pro Helvetia: per i Cantoni e le Città è importante che l'UFC sia designato quale unico organo di coordinamento per le questioni culturali a livello federale. Le varie attività degli organi federali competenti dovrebbero essere coordinate dall'UFC in qualità di unità centrale specializzata in materia di promozione culturale (secondo la CFD dovrebbero essere subordinate all'UFC o assoggettate alla sua vigilanza tecnica). L'UFC dovrebbe assumere un ruolo guida soprattutto negli scambi culturali con l'estero. Infatti, sia i Cantoni che le Città organizzano attività internazionali e ritengono quindi indispensabile avere un unico interlocutore per le questioni internazionali.

AG, AI, BE, BL, BS, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / CFD, NIKE

- Ripartizione dei compiti tra UFC e Pro Helvetia: numerose organizzazioni culturali criticano l'attribuzione esclusiva all'UFC dei compiti giusta l'articolo 9 (manifestazioni e progetti culturali). Attualmente va da sé che Pro Helvetia sostenga manifestazioni culturali d'importanza nazionale quali la Festa delle arti, menzionata nel rapporto esplicativo. Proprio progetti del genere sono di fondamentale importanza per la mediazione culturale, gli scambi culturali ed il sostegno alla produzione artistica. La legge deve prevedere la possibilità di derogare alla ripartizione dei compiti, altrimenti eccessivamente rigida, in modo che in singoli casi l'UFC e Pro Helvetia possano fornire insieme le prestazioni di cui agli articoli 5-15.

AdS, ARF, ASM, ASTEJ, ATP, Ciné, CSM, DS, EFK, GARP, Kumi, SC, SMS, ssfv, STV, TASI, UNIMA, USDAM, visarte / ASDF, ASP, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VFA

- I Cantoni di Argovia e Obvaldo e alcune organizzazioni che si occupano di beni culturali, patrimonio culturale, protezione del paesaggio e tutela dei monumenti storici esortano ad analizzare attentamente i punti di contatto tra UFC e Pro Helvetia nel settore della mediazione culturale. Ritengono infatti impossibile che il legislatore abbia inteso delegare questi compiti

esclusivamente alla Fondazione, poiché essa si occupa unicamente della promozione della cultura contemporanea e non è in grado di svolgere tutti i compiti, anche storici, nell'ambito della mediazione culturale. In particolare ricordano che le istituzioni preposte alla salvaguardia del patrimonio culturale menzionate all'articolo 8 sono attive in misura sostanziale anche nella diffusione della cultura.

AG, OW / ASC, ASSU, ICOMOS, NIKE

- SIG e SBKV propongono di affidare a Pro Helvetia la responsabilità per tutti i settori della promozione artistica (tranne quello cinematografico), compresa l'assegnazione di riconoscimenti di cui all'articolo 10 e la concessione di sussidi ad organizzazioni culturali di cui all'art. 15.

Per quanto concerne le commissioni specializzate miste UFC/Pro Helvetia si rimanda al n. 4.8.

Lavoro culturale all'estero: in questo ambito *economiesuisse* constata una vera e propria lotta di competenze tra cinque servizi amministrativi che devono coordinare le proprie attività. Al posto del coordinamento, essa chiede una chiara ripartizione dei compiti nel senso di un'attribuzione delle competenze ad un numero limitato di enti. Concretamente, questo significa la cessazione delle attività culturali della DSC all'estero, la soppressione della CCC e un'analisi critica del ruolo di Presenza Svizzera nel settore della cultura nel quadro dell'adempimento del postulato 04.3434 Strategia per una promozione coordinata dell'immagine della Svizzera, depositato dalla CET il 24 agosto 2004. Invece di creare strutture proprie, il DFAE dovrebbe favorire lo scambio di personale con i dipartimenti competenti.

Il PLR e il PLS, pur riconoscendo la necessità del lavoro culturale del DFAE e approvando il coordinamento da parte del gruppo di lavoro "Pentapartite", vorrebbero che nella legge sulla promozione della cultura si rinunciasse a definire il ruolo del DFAE (stralcio dell'art. 25). Non considerano infatti opportuno elevare al rango di legge il contenuto dell'ordinanza sull'organizzazione del DFAE. SF critica il disciplinamento previsto del lavoro culturale, ritenendolo troppo dettagliato e impraticabile.

Anche il PSS auspica un chiarimento del ruolo dei vari fattori della politica culturale all'estero. Vi sarebbe infatti una contraddizione tra l'articolo 24, secondo cui la Fondazione Pro Helvetia è competente in materia di promozione della cultura all'estero giusta l'art. 13, e l'articolo 25, che affida all'UFC e al DFAE il coordinamento della politica culturale all'estero.

Diverse organizzazioni culturali esigono che le attività estere del DFAE siano coordinate anzitutto con quelle della Fondazione Pro Helvetia, che secondo l'articolo 24 è competente per la promozione degli scambi culturali all'interno del Paese e all'estero.

AdS, ARF, ASM, ATP, CSITI, CSM, DS, SC, SMS, STV, UNIMA, USDAM / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, KMZH, PdL, SBLV, SBTG, SKM, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, Vtiw

- Cinema: sebbene le competenze nel settore della promozione cinematografica non rientrino nel campo d'applicazione della LPCu, diversi partecipanti si esprimono anche in merito a tale questione. A questo proposito si rimanda al n. 4.9.3.

Rifiuto della proposta e soluzioni alternative

Alcuni partecipanti alla consultazione rifiutano la ripartizione dei compiti proposta, giudicandola insufficiente. Secondo loro l'obiettivo dello snellimento delle strutture nel campo della promozione culturale della Confederazione non è stato raggiunto e il progetto si è fermato a metà strada. Come se ciò non bastasse, gli avamprogetti in questione creano una base legale che cementa la complessità delle attuali strutture e in modo particolare i parallelismi esistenti nelle attività dell'UFC e di Pro Helvetia.

VD / PLS, PPD, UDC / *economiesuisse*, USAM / CFA / CP, KMF

Il PPD e la CFA propongono di riunire tutte le attività di promozione culturale in un'unica unità amministrativa e di integrare Pro Helvetia in quest'ultima. Non appare ragionevole e conveniente che la promozione culturale sia affidata parallelamente a più istituzioni federali. L'accentramento permetterebbe uno snellimento amministrativo e un impiego più efficiente dei mezzi. La questione della ripartizione dei compiti e delle competenze dei vari organi federali diverrebbe così superflua.

Anche *economiesuisse*, l'USAM e il CP si chiedono se sia opportuno mantenere la separazione strutturale tra UFC e Pro Helvetia. *economiesuisse* esige che il Consiglio federale illustri più chiaramente nel suo messaggio la ripartizione dei compiti tra l'UFC e Pro Helvetia ed il valore aggiunto della Fondazione. In caso contrario si impone una fusione delle due organizzazioni in forma di un centro di competenza.

Per poter dare il suo accordo ad una legge sulla promozione della cultura, l'UDC esige che tutte le attività di promozione della Confederazione siano riunite in un unico servizio amministrativo.

4.4 Sicurezza sociale

Riassunto

Diversi studi hanno mostrato che la previdenza professionale di molti operatori culturali è insufficiente e che nella vecchiaia essi hanno spesso bisogno di prestazioni assistenziali. La versione preliminare del gruppo guida del dicembre 2003 prevedeva una serie di disposizioni volte a migliorare la loro sicurezza sociale. Nel presente avamprogetto queste disposizioni sono state stralciate, poiché manca una base costituzionale che permetta di disciplinare questo aspetto nel quadro della LPCu. Il Consiglio federale ha istituito vari gruppi di lavoro composti da rappresentanti dell'UFC, dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e del Segretariato di Stato dell'economia al fine di individuare possibili miglioramenti delle attuali disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali. La soluzione della questione della sicurezza sociale è una delle principali richieste degli operatori culturali ed è appoggiata dalla maggior parte dei Cantoni, dal PSS e dai Verdi.

Situazione

Molti artisti operano in qualità di indipendenti o di dipendenti cambiando spesso il datore di lavoro o lavorando contemporaneamente per diversi datori di lavoro. In molti casi la loro attività resta esclusa dal sistema delle assicurazioni sociali svizzere. Nel settore della previdenza professionale, coloro che cambiano spesso il datore di lavoro o lavorano contemporaneamente per diversi datori di lavoro adempiono raramente le condizioni per l'assoggettamento alla LPP obbligatoria (vale a dire una durata minima di tre mesi del rapporto di lavoro e un reddito annuo minimo di 19 350 franchi). Per molti di loro il termine quadro di 24 mesi prescritto dall'assicurazione contro la disoccupazione è un ostacolo quasi insuperabile, mentre gli artisti indipendenti sono comunque esclusi da questa assicurazione.

Secondo i sostenitori di un miglioramento della sicurezza sociale degli operatori culturali, la promozione culturale non può limitarsi a distribuire aiuti finanziari (sostegno diretto a persone e progetti), ma deve anche farsi carico degli interessi degli operatori del settore e impegnarsi nella creazione di condizioni quadro favorevoli, come afferma giustamente il rapporto esplicativo (p. 3). Questo implica che lo Stato deve preoccuparsi di garantire agli artisti un minimo di protezione. In quest'ambito la Confederazione è chiamata ad assumere una funzione ordinatrice centrale d'interesse nazionale.

Quando la Confederazione concede sussidi ad artisti (p. es. sussidi di lavoro e commesse musicali), riveste per così dire il ruolo di datore di lavoro. In questo senso lo Stato deve assumersi la sua responsabilità di datore di lavoro e provvedere a che le persone operanti su suo "incarico" dispongano di un minimo di protezione sociale.

Soluzione proposta

Numerosi partecipanti considerano di primaria importanza la soluzione della questione della sicurezza sociale degli operatori culturali. Chiedono pertanto di chiudere il più rapidamente possibile le lacune nella rete di sicurezza sociale e appoggiano per principio tutti gli sforzi in tal senso.

BE, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / USAM, USS / ACS, CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, AMS, ARF, ASDEL, ASM, ASTEJ, ATP, Ciné, CSITI, CSM, DS, EFK, femscript, FSCI, GARP, ICOM, ISMR, NIKE, PAck, PH, SBüV, SC, SMS, ssv, STV, SUAS, SUI, TASI, UNIMA, USC, USDAM, visarte, VTS / AC, ASDF, ASP, ASRDP, avdc, BaBa, BLS, Comedia, CVGE, EF, HGKZ, HMT, IGTBa, IGTZh, KCS, KLC, Krneta, Kumi, medmus, mt, PdL, PL, PL-FS, ProCin, SBKV, SBLV, SBTG, scf, SIG, SKSV, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, UTR, VFA, VPC, Vtiw

Una parte di essi è dell'avviso che la questione può essere risolta nel quadro della LPCu. L'affermazione secondo cui mancherebbe una base costituzionale adeguata non è comprensibile e risulta essere un pretesto.

Verdi / USS / KSK / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, ARF, ASDEL, ASM, ASTEJ, ATP, Ciné, CSITI, DS, EFK, femscript, GARP, ISMR, PAck, SC, SMS, ssv, STV, SUI, TASI, UNIMA, USDAM, visarte, VTS / ASDF, ASP, ASRDP, avdc, BaBa, BLS, Comedia, EF, IGTBa, IGTZh, Kumi, medmus, PdL, PL, PL-FS, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, UTR, VFA, VPC, Vtiw

È pertanto necessario creare una base giuridica affinché una quota adeguata degli aiuti finanziari possa essere versata ad istituti di previdenza in favore degli operatori culturali. Deve inoltre essere attribuita alla Confederazione la competenza di sostenere direttamente gli istituti di previdenza mediante contributi. Nel dettaglio, si chiede di prendere in considerazione quanto segue:

- adeguamento dell'articolo sullo scopo: miglioramento delle condizioni quadro (rimando agli art. 41 e 103 Cost. nell'ingresso);
- ripresa dell'articolo 7 capoverso 4 della versione preliminare del gruppo guida: versamento ad istituti di previdenza di contributi prelevati sui sostegni finanziari;
- ripresa dell'articolo 13 della versione preliminare del gruppo guida: versamento di contributi alle spese di un istituto di previdenza nazionale per gli artisti (quale base per l'istituzione di una cassa svizzera per gli artisti sul modello di quelle già esistenti in Germania e in Austria);
- definizione delle modifiche del diritto delle assicurazioni sociali nell'art. 28 punto 8;
- definizione delle modifiche della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione all'art. 28 punto 9 (concerne soprattutto le disposizioni speciali di cui all'art. 13 LADI e l'art. 14 LADI riguardante il periodo di contribuzione);
- miglioramento delle norme per il riconoscimento professionale degli artisti: rimando ai criteri approvati dalla KSK il 18.10.1990 e ai criteri del regolamento d'ammissione dell'associazione di categoria.

In diversi pareri si fa riferimento alla fondazione di previdenza *Vorsorgestiftung Film und Audiovision* (VFA), creata nel 1985. La costituzione di un 2° pilastro è un provvedimento innovativo contro l'insicurezza sociale strutturale degli operatori culturali.

ARF, Ciné, EFK, GARP, SUI / ASDF, ASP, EF, ProCin, SSV

Rifiuto della proposta e soluzioni alternative

Diversi partecipanti alla consultazione rifiutano un disciplinamento della questione della sicurezza sociale nella LPCu. Per ragioni di sistematica, il problema va risolto nel quadro della legislazione

sociale. La LPCu deve trattare la questione della promozione della cultura e non quella della protezione sociale degli operatori culturali. Pur essendo indirettamente collegate, le due problematiche non possono essere disciplinate nella medesima legge. Anche queste voci concordano però sul fatto che la soluzione della questione è di grande importanza per la produzione culturale svizzera.

ZH / ACS, UCS / AGS, PH, SUAS

AGS sconsiglia di riservare un trattamento differente ad una determinata categoria professionale (in questo caso gli operatori culturali), ricordando l'esempio della cassa sociale per gli artisti tedesca (*Künstlersozialkasse*), che chiede agli operatori culturali premi dell'assicurazione malattie notevolmente inferiori rispetto ad altre casse. Poiché molte persone si sono autodefinito "operatori culturali", la cassa ha subito perdite di miliardi.

4.5 Istituzioni culturali eccellenti ("fari") e centri di competenza

Riassunto

Secondo una proposta contenuta nella versione preliminare del gruppo guida del dicembre 2003 la Confederazione avrebbe potuto accordare aiuti finanziari per le spese d'esercizio di istituzioni culturali "con un offerta di rilievo nazionale e internazionale unica nel suo genere e di qualità eccellente" (art. 9), i cosiddetti "fari", e di centri di competenza che, "in singoli settori della cultura, forniscono prestazioni uniche in Svizzera sul piano scientifico, della documentazione o della formazione" (art. 16). Soprattutto i Cantoni e le Città deplorano lo stralcio di queste disposizioni nell'avamprogetto e chiedono che vengano reinserite nel testo definitivo della legge, poiché il sostegno della Confederazione è indispensabile per garantire la qualità di queste istituzioni. I Cantoni di Appenzello Interno, Glarona e Uri nonché l'associazione SUAS approvano l'attuale versione, più vaga, dell'avamprogetto (art. 8 cpv. 2).

Soluzione proposta

Per la maggior parte dei Cantoni e delle Città, la promozione e il sostegno di centri di competenza culturale e di "fari" di rilievo nazionale e internazionale rappresenta un punto centrale della LPCu. Istituzioni di questo tipo sono d'importanza fondamentale per la vita e l'identità culturale del Paese e sono spesso uno dei fattori determinanti per l'insediamento di imprese in una regione. In qualità di ambasciatrici culturali della Svizzera esse agiscono anche all'estero. L'elevata qualità delle loro prestazioni può essere mantenuta solo mediante un costante sostegno finanziario. Visto che inoltre gli Stati confinanti aiutano le proprie istituzioni nazionali, ci si deve attendere una crescente concorrenza internazionale e una dura lotta di posizionamento. Per resistere a questa pressione, le Città ed i Cantoni non possono fare a meno di aiuti finanziari della Confederazione. Il rifiuto di una partecipazione della Confederazione dove le Città e i Cantoni sono al limite delle proprie capacità finanziarie non può essere né l'intenzione della norma costituzionale né espressione del principio di sussidiarietà.

AG, BE, BL, BS, FR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / ASSSA, VESBO, VSKM / Knüsel, OHZ, TAP, TASG, UTR

Il Cantone di Friburgo vorrebbe che gli aiuti della Confederazione in quest'ambito fossero accordati non solo a grandi istituzioni, ma anche ad istituzioni di dimensioni più ridotte che svolgono un'"attività di nicchia" d'interesse nazionale o internazionale.

A favore di un sostegno ai centri di competenza culturali d'importanza nazionale di cui all'articolo 16 dell'avamprogetto si esprimono in particolare le seguenti organizzazioni:

ISMR / CAS, MAS, mt, STS, TAP

Il Cantone di Zurigo, VESBO e OHZ citano diversi esempi che dimostrano come anche in una struttura federale sia senz'altro possibile fare una distinzione tra istituzioni d'importanza locale, regionale e nazionale (p. es. l'accordo sulla collaborazione intercantonale nel settore delle istituzioni culturali sovraregionali concluso dai Cantoni di ZH, LU, ZG e SZ, cfr. l'art. 2). A livello internazionale, l'UNESCO è la dimostrazione che, pur tenendo conto della diversità culturale, è possibile definire un patrimonio culturale mondiale comune a tutti gli Stati. L'argomentazione secondo cui non sarebbe possibile affidare alla Confederazione o alla politica il compito di stabilire quali siano i "fari" non è pertanto convincente. Quale criterio per valutare l'"importanza nazionale" e il "rilievo internazionale" potrebbero ad esempio essere utilizzati il numero e la provenienza dei visitatori, l'eco nei media nazionali e internazionali, la funzione di un'istituzione quale ponte tra le culture o la sua importanza per l'educazione artistica e la diffusione della cultura.

Il direttore di Pro Helvetia propone di dotare quest'ultima dei fondi necessari per finanziare le attività dei "fari" all'estero. Gli aiuti non sarebbero però d'importo fisso, bensì direttamente proporzionali all'attrattiva e al rilievo internazionale delle istituzioni, che può essere quantificato in funzione degli inviti provenienti dall'estero. Si tratterebbe dunque di un sostegno trasparente e commisurato alle prestazioni che stimolerebbe la concorrenza.

Al posto di un sostegno costante di istituzioni d'importanza nazionale, TASG e UTR propongono il progetto *Ambassadeur artistique de la Suisse*, che consiste nell'affidare a tempo determinato ad un numero limitato di istituzioni un mandato vincolato ad un mansionario e ad un budget globale.

Rifiuto della proposta e soluzioni alternative

I Cantoni di Glarona e Uri sono dispiaciuti che considerazioni di natura finanziaria abbiano portato allo stralcio della disposizione. Tale rinuncia è però giustificata se si considerano le difficoltà pratiche e gli inutili conflitti politici che potrebbero derivare dalla designazione delle istituzioni culturali e dei centri di competenza effettivamente eccellenti a livello nazionale. Uri raccomanda di cercare alternative al cofinanziamento da parte della Confederazione di istituzioni culturali e centri di competenza nazionali rinomati.

L'associazione SUAS è dell'opinione che nell'ambito della promozione culturale la Confederazione non debba dedicarsi in primo luogo al mantenimento di strutture, bensì impiegare i suoi mezzi finanziari limitati soprattutto per promuovere l'innovazione e nell'interesse degli operatori culturali, delle nuove leve e dei fruitori di offerte culturali.

4.6 Disposizioni potestative

Riassunto

Numerosi partecipanti alla consultazione sono dell'avviso che la legge sia formulata in modo troppo vago. Essi lamentano la mancanza di norme vincolanti e temono che la Confederazione possa sottrarsi completamente o parzialmente alle sue responsabilità. L'UDC mette in guardia dal pericolo opposto: le disposizioni, di carattere troppo generale, potrebbero portare ad un'estensione eccessiva della promozione culturale statale.

Soluzione proposta

In molti pareri si deplora il fatto che nell'avamprogetto vi sia un numero tanto elevato di disposizioni potestative. Queste indicano un atteggiamento difensivo e fanno temere che già nella legge siano gettate le basi per permettere alla Confederazione di ridurre il proprio impegno nell'ambito della politica culturale. La volontà della Confederazione di difendere per principio gli interessi della cultura non traspare abbastanza chiaramente dal testo dell'avamprogetto. Una tale prudenza in un periodo di tagli finanziari e di continue revisioni dei compiti della Confederazione è rischiosa. Per compensare la duplice debolezza intrinseca della sua politica culturale (sussidiarietà, dipendenza dalla situazione finanziaria), la Confederazione dovrebbe mostrare di essere decisa ad assumere i propri compiti.

Comedia e BLS non accettano la motivazione secondo cui le formulazioni della legge si spiegano con il fatto che già l'articolo costituzionale sulla cultura è espresso in forma potestativa. La Costituzione federale permetterebbe senz'altro un'impostazione più vincolante dell'avamprogetto, come dimostra la legge sul cinema, formulata in forma affermativa, che si basa anch'essa su una disposizione potestativa.

Le formulazioni "aperte" hanno un senso nei casi in cui la Confederazione vuole riservarsi la possibilità di agire in un determinato modo (p. es. adesione a enti o collaborazione con privati). Il problema è che esse sono utilizzate anche per settori in cui è da sempre un fatto scontato e incontestato che la Confederazione si occupi, con successo, della promozione culturale. Segnatamente nei settori "beni culturali di importanza nazionale" (art. 7), "accesso alla cultura" (art. 11), "diffusione della cultura" (art. 13) e "comunità culturali presenti in Svizzera" (art. 14) ci si attende una chiara adesione alla prassi attuale.

- Le organizzazioni culturali criticano per principio le disposizioni potestative, in quanto ridurrebbero la promozione culturale ad un compito facoltativo. Anche i Cantoni di Ginevra, Ticino e Vaud, il PSS, i Verdi e l'USS auspicano, in misura più o meno ampia, che le disposizioni potestative siano riformulate in forma affermativa.

GE, TI, VD / Verdi, PSS / USS / AdS, ARF, ASDEL, ASM, ASSSA, ASTEJ, ATP, BBS, CFA, Ciné, CSITI, CSM, DS, EFK, femscript, FN, GARP, ISMR, Memo, Mov, PH, SBÜV, SC, SF, SHS, SMS, SSAS, SSBA, ssfv, SSPA, STV, SUAS, TASI, UNIMA, USDAM, VESBO, visarte, VSKM, VTS / ASDF, ASRDP, AST, avdc, BaBa, BLS, Comedia, CVGE, IGTBa, IGTZh, KMF, Krneta, mt, OHZ, PdL, PL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, STS, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VPC, Vtiw

- Associandosi a CDPE/CDAC e KSK, molti Cantoni e Città auspicano una formulazione affermativa delle disposizioni concernenti gli scambi culturali e il sostegno alle comunità culturali (art. 13 e 14), poiché ritengono che l'attribuzione di questo compito alla Confederazione sia la soluzione migliore. Secondo loro, solo una disposizione di legge di carattere obbligatorio è in grado di adempiere il mandato costituzionale della promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche.

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / CDAC, CDPE, KSK, UCS / USS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo

Rifiuto della proposta e soluzioni alternative

L'UDC teme che l'ampio concetto di cultura e le disposizioni potestative provochino un'estensione eccessiva della promozione culturale della Confederazione. Sarebbero così generate nuove richieste di sostegno, senza alcuna garanzia che sia possibile o necessario soddisfarle. Anche *economiesuisse* è dell'opinione che verrebbero a crearsi vincoli strutturali che in futuro causerebbero spese supplementari e limiterebbero il margine di manovra della politica culturale.

TPD propone di formulare in forma affermativa le disposizioni del capitolo "settori da promuovere" e di aggiungere una clausola generale secondo cui l'entità delle misure promozionali può essere fatta dipendere dalla situazione finanziaria della Confederazione. Questo permetterebbe di dissipare tutti i dubbi sulla serietà dell'impegno della Confederazione.

4.7 Salvaguardia culturale

Riassunto

Singoli Cantoni e varie organizzazioni attive nel settore della salvaguardia culturale criticano la distinzione poco precisa tra promozione culturale (sforzi culturali nel settore del cinema, dell'arte, dei beni culturali mobili, ecc.) e salvaguardia culturale (tutela dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti, soprattutto per quanto concerne i beni culturali immobili). Essi ricordano che grazie all'articolo 78 Cost. e alla LPN/OPN la protezione dei beni culturali immobili dispone di una base costituzionale e di una legge speciale proprie (come stabilito espressamente dall'art. 2 cpv. 2 lett. f LPCu). Questa chiara distinzione dovrebbe essere rispettata anche nella nuova legge federale.

Soluzione proposta

Per evitare una confusione materiale tra l'articolo 69 Cost. sulla cultura e l'art. 78 Cost. sulla protezione della natura e del paesaggio e soprattutto per non mettere in pericolo il finanziamento dei vari compiti di protezione dello Stato nell'ambito della tutela dei monumenti storici è necessario separare rigorosamente l'ambito della promozione della cultura da quello della salvaguardia culturale (intesa come salvaguardia di beni culturali immobili). È dunque un errore che nell'articolo 2 capoverso 2 LPCu la LPN sia qualificata legge speciale. La riserva espressa e il relativo commento nel rapporto esplicativo sarebbero inutili e fuorvianti.

AR, BE, BS, GR, JU, OW, SH / AAC, CFMS, CFNP, SHS, SSPA, VSD / DAH, Vonesch

La CFMS segnala inoltre che nel settore della promozione della cultura il legislatore ha previsto una limitazione della promozione agli sforzi culturali d'interesse nazionale, mentre nel settore della protezione del paesaggio e della tutela dei monumenti storici sono concessi aiuti anche per oggetti d'importanza locale e regionale.

Concretamente, per separare la promozione della cultura dalla salvaguardia culturale è necessario:

- precisare l'articolo 7 limitandolo ai beni culturali mobili; lo stesso vale per gli articoli 1 e 8, nei quali deve essere evitata la nozione di "patrimonio culturale", che è riservata al settore della protezione della natura e del paesaggio (beni culturali immobili);

BE, BS, JU, OW, SH, SO / AAC, CFMS, CFNP, SSPA, VSD

- escludere l'Archivio federale dei monumenti storici dall'elenco dell'articolo 8, dal momento che i suoi compiti rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 78 Cost. e della LPN/OPN;

BE, JU, SH, SO / AAC, NIKE, SHS / Vonesch

(esplicitamente favorevoli alla sua menzione: KSK, Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / CFMS)

- rinunciare ad applicare gli strumenti di gestione previsti dagli articoli 16-18 (programma di priorità, principi di promozione, limite di spesa) al settore della salvaguardia culturale, affinché quest'ultima e la promozione culturale non si facciano concorrenza. Il programma di priorità "cultura" va rinominato in programma di priorità "promozione della cultura" e affiancato da un programma di priorità "salvaguardia culturale".

AR, BE, BS, GR, JU, SH / AAC, CFMS, CFNP / DAH

Rifiuto della proposta e soluzioni alternative

La KSK approva invece espressamente l'inclusione della salvaguardia del patrimonio culturale nella LPCu e la conseguente creazione di un atto legislativo quadro di ampia portata (sia sul piano dei contenuti sia su quello finanziario). ICOMOS auspica addirittura una maggiore accentuazione del settore della salvaguardia culturale e ritiene che la legge debba assolutamente riunire la promozione della cultura e la salvaguardia culturale o indicarne esplicitamente l'interdipendenza (partendo dal titolo: "Legge federale sulla promozione della cultura e la salvaguardia culturale").

Anche secondo il Cantone di Basilea Campagna, ASC, SSAS e ASAC la legge e il relativo commento trascurano i beni culturali immobili. La conservazione e la tutela dei monumenti architettonici dovrebbero essere parte integrante della promozione della cultura della Confederazione nel quadro della LPCu e andrebbero dunque prese in considerazione nell'elaborazione dei programmi di priorità e dei principi di promozione. Soprattutto per quanto riguarda i riconoscimenti (art. 10), l'accesso alla cultura (art. 11) e la diffusione della cultura (art. 12) è necessario tenere conto degli interessi della tutela dei monumenti storici. Essi chiedono pertanto di adeguare di conseguenza la LPCu (BL, SSAS, ASAC) o di colmare la lacuna mediante una revisione della LNP (BL).

BL / KSK / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AAC, ASC, ICOMOS, SSAS

NIKE si astiene dall'esprimere un parere. Il comitato direttivo non è infatti riuscito a scegliere in modo unanime, chiaro e definitivo una delle due opzioni disponibili in relazione ai beni culturali mobili (inclusione nella legislazione relativa all'art. 69 Cost. o limitazione alla legislazione relativa all'art. 78 Cost.). La necessità di un chiarimento è palese e impellente.

4.8 LPH / Autonomia di Pro Helvetia

Riassunto

La necessità di una revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia è incontestata. I principali obiettivi della revisione (modernizzazione delle strutture organizzative sorpassate e separazione della direzione operativa da quella strategica) sono approvati all'unanimità.

Numerosi partecipanti alla consultazione sono tuttavia del parere che nell'avamprogetto siano previsti troppi elementi di gestione e che il rafforzamento dei legami con l'UFC e il DFI sia incompatibile con l'indipendenza della Fondazione.

Autonomia di Pro Helvetia

Alcuni Cantoni e Città, diversi partiti, l'USS e le organizzazioni culturali disapprovano l'accumulo di competenze presso la Confederazione e temono che in futuro la Fondazione venga messa al

guinzaglio dall'Amministrazione subendo una perdita eccessiva di autonomia. In questo modo sarebbe di fatto aggirata la separazione dei compiti tra l'UFC e Pro Helvetia.

Essi ritengono indispensabile che la Fondazione possa svolgere il suo lavoro mantenendo una certa distanza dalle autorità politiche e dall'Amministrazione federale. L'indipendenza della Fondazione dall'Amministrazione ha finora dato buoni risultati. Non è dunque ammissibile che Pro Helvetia sia ridotta ad un'"unità amministrativa decentrata" della Confederazione (rapporto esplicativo, p. 33). L'ibrido tra fondazione e ente pubblico della Confederazione creato dall'avamprogetto è incompatibile con il modo d'intendere la fondazione in Svizzera.

BS, GR, TI, VD / PLS, PSS, Verdi / USS / KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / ARF, ASDEL, ASM, ASSU, AST, ASTEJ, ATP, CSITI, CSM, DS, ISMR, PH, SBüV, SC, SF, SMS, SSAS, ssfv, STV, TASI, UNIMA, USC, USDAM, visarte, VTS / AAT, AC, ASP, ASRDP, avdc, BaBa, BLS, Comedia, CVGE, femscript, IGTBa, IGTZh, KCS, KLC, KMF, KMZH, Krneta, Kumi, mt, PdL, PL, SBLV, SBTG, sccf, SIG, SKM, SKSV, SSV, SUIA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VFA, VPC, Vtiw

Singole disposizioni della revisione di legge sottraggono alla Fondazione la competenza di prendere decisioni fondamentali a livello strategico e operativo, in particolare:

- la nomina del direttore da parte del Consiglio federale (art. 8 cpv. 5 lett. b) al posto del consiglio di fondazione;
AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / CDAC, CDPE, KSK / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, ASTEJ, CSITI, CSM, femscript, PH, SBüV, SSAS, ssfv, SUAS, TASI, USC, visarte, VTS / AC, ASP, CVGE, HGKZ, HMT, IGTZh, KCS, KLC, KMZH, sccf, SKM, SKSV, TS, TWZ, VFA, VPC, Vtiw
- l'assegnazione di ulteriori compiti al consiglio di fondazione da parte del Consiglio federale (art. 8 cpv. 6);
BE, BL, BS, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, AMS, ICOM, SF, VTS / KMZH, Kumi, SKM
- l'assegnazione di ulteriori compiti alla segreteria da parte del Consiglio federale (art. 9 cpv. 6);
AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, VD, ZG, ZH / Verdi / CDAC, CDPE, UCS / AdS, AMS, ARF, ASM, ATP, CSM, DS, femscript, ICOM, PH, SBüV, SC, SF, SMS, SSAS, STV, UNIMA, USC, USDAM, visarte, VTS / AC, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, KCS, KLC, Kumi, PdL, SBLV, SBTG, sccf, SIG, SKSV, SSV, SUIA, SVTC, TAP, TSG, TWZ
- la nomina dei membri delle commissioni specializzate da parte dell'DFI (art. 10 cpv. 2) al posto del consiglio di fondazione;
PSS, Verdi / KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, ASTEJ, ATP, CSITI, CSM, femscript, PH, SBüV, SF, SSAS, ssfv, SUAS, TASI, USC, visarte, VTS / AC, ASP, CVGE, IGTZh, KCS, KLC, Kumi, sccf, SKSV, TWZ, VFA, VPC, Vtiw
- il disciplinamento dell'organizzazione delle commissioni specializzate da parte dell'DFI (art. 10 cpv. 3) al posto del consiglio di fondazione;
AI, BE, BL, BS, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, VD, ZG, ZH / CDAC, CDPE, UCS / CSITI, CSM, PH, SBüV, SF, USC / AC, CVGE, IGTZh, KCS, KLC, MF, sccf, SKSV, TWZ, VPC, Vtiw
- infine, nel commento all'articolo 26 LPCu (Commissioni specializzate), la possibilità dell'istituzione di commissioni specializzate (da parte del DFI) comuni all'UFC e a Pro Helvetia.
AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, FR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH / CDAC, CDPE / AMS, ARF, ASM, ASSA, ASSU, ATP, CSM, DS, ICOM, SC, SMS, STV, UNIMA, USDAM, VSKM / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, SBLV, SBTG, SSV, SUIA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

I Cantoni e il PLR approvano espressamente il conferimento a Pro Helvetia di un mandato di prestazioni vincolante da parte del DFI (art. 4).

AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH / PLR / CDAC, CDPE / CSM, PH, SBüV / Vonesch

SC e numerose organizzazioni culturali vorrebbero invece che i compiti di Pro Helvetia fossero stabiliti in un *accordo* di prestazioni definito in comune dall'Amministrazione e dalla Fondazione, per la cui elaborazione andrebbe consultata anche l'auspicata commissione federale per la cultura (cfr. n. 4.1).

ARF, ASM, ASTEJ, ATP, CSM, DS, SC, SMS, STV, TASI, UNIMA, USDAM, visarte, VTS / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, Kumi, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

Riduzione del consiglio di fondazione / commissioni specializzate

Mentre la maggior parte dei partecipanti approva la prevista riduzione del consiglio di fondazione a nove membri, il Cantone Ticino e alcune organizzazioni culturali temono che tale riduzione vada a discapito dell'equilibrio dell'organo. La rappresentanza di tutti i gruppi linguistici, regioni e discipline artistiche è uno dei pilastri della Fondazione. Per garantire un minimo di rappresentatività, come chiede il rapporto esplicativo, non si può ridurre in modo tanto drastico il consiglio di fondazione, che dovrebbe essere composto da almeno 15 (TI: 13) membri.

TI / AdS, ARF, ASM, ASP, AST, ASTEJ, ATP, CSM, DS, PGI, SC, SMS, ssfv, STV, TASI, UNIMA, USDAM, VFA, visarte / AAT, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, KMZH, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SKM, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

È inoltre segnalata la relazione tra questa questione e quella delle competenze delle commissioni specializzate. Un consiglio di fondazione che deve concentrarsi sugli obiettivi strategici e a cui mancano l'esperienza e le competenze tecniche in campo artistico rende necessarie le commissioni specializzate. Secondo l'articolo 10 LPH il compito delle commissioni specializzate sarebbe però limitato all'assistenza del consiglio di fondazione e della segreteria. La formulazione di questo articolo sarebbe inoltre piuttosto in contraddizione con l'articolo 26 LPCu, secondo cui le commissioni specializzate valutano le domande di sostegno nei settori della promozione di cui agli articoli 5-15. La legge dovrebbe chiarire il ruolo delle commissioni specializzate e delle loro valutazioni nell'adozione delle decisioni da parte della segreteria.

AdS, ARF, ASM, ASTEJ, ATP, CSM, DS, SC, SMS, ssfv, STV, TASI, UNIMA, USDAM, visarte / ASP, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VFA

Rapporto tra la Fondazione e i Cantoni

Alcuni Cantoni e le Città auspicano che la Fondazione realizzi solo eccezionalmente progetti propri e si preoccupi principalmente di sostenere e integrare le misure dei Cantoni e dei Comuni.

BS, FR, UR, VD / KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo

Il PLS e varie organizzazioni culturali sono del parere opposto. Secondo loro lo scopo originario della Fondazione non è di integrare le misure dei Cantoni, ma di promuovere autonomamente la produzione culturale svizzera.

PLS / ARF, ASM, ATP, CSM, DS, SC, SMS, STV, UNIMA, USDAM, visarte / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, Kumi, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

4.9 Ulteriori questioni

4.9.1 Libertà artistica

Numerosi partecipanti alla consultazione lamentano la mancanza di un riferimento al principio della libertà artistica. È pur vero che questo è statuito già nell'articolo 21 della Costituzione; libertà artistica non significherebbe però unicamente protezione da interventi e ingerenze dello Stato. Conformemente all'articolo 35 Cost., lo Stato dovrebbe impegnarsi ad attuare i diritti fundamenta-

li. In questo senso positivo libertà artistica significherebbe anche rendere possibili le prestazioni artistiche nonché proteggere e sostenere gli artisti. Ci si dovrebbe pertanto attendere da una legge sulla promozione della cultura una disposizione che esprima chiaramente la volontà del legislatore di realizzare la libertà artistica e di proteggerla e promuoverla in tutti i suoi aspetti. Nella legge e nel commento mancherebbero soprattutto riflessioni approfondite sulle condizioni quadro sociali e strutturali indispensabili per garantire la libertà artistica.

BE / PLS, PSS, Verdi / AdS, ARF, ASM, ASTEJ, ATP, Ciné, CSM, DS, EFK, GARP, SC, SFD, SMS, STV, TASI, UNIMA, USDAM, VTS / ASDF, ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

Numerosi Cantoni e Città come pure il PSS propongono di sancire il principio della libertà artistica anche nella LPH (art. 2 o art. 5).

AG, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo

PH (insieme a CSM, CVGE e SBüV) sostiene invece che la libertà artistica è già stabilita nella Costituzione e nella maggior parte delle costituzioni cantonali rivedute negli ultimi anni (p. es. Berna 1993: art. 22, Neuchâtel 2000: art. 23, Vaud 2003: art. 18, Friburgo 2004: art. 21) e che l'attuazione dei diritti fondamentali nell'intero ordinamento giuridico è prescritta in modo vincolante dall'articolo 35 Cost. La conseguenza inevitabile di qualsiasi menzione di tale principio in una legge sarebbe un indebolimento della disposizione costituzionale di carattere generale, che impegna lo Stato nei confronti dei privati e anche i privati tra loro.

4.9.2 Settore librario ed editoria

Varie organizzazioni culturali del settore librario e dell'editoria lamentano la mancanza di una politica coordinata e ben definita in favore del libro. Tale lacuna si rispecchierebbe nella legge e nel rapporto esplicativo, poco propensi a considerare il settore librario nel suo complesso e del tutto privi di una menzione dell'editoria. Le organizzazioni chiedono che le librerie e le case editrici siano intese quali anelli di una catena di organi di diffusione della cultura e che siano prese o sostenute misure volte a migliorare anche l'esistenza delle piccole case editrici e librerie. Fanno inoltre notare che una fitta ed efficiente rete di biblioteche e librerie in tutte le regioni del Paese favorirebbe in modo sostanziale la promozione della lettura e che un'elevata quota di esportazioni delle case editrici svizzere contribuirebbe alla diffusione della cultura svizzera all'estero.

USAM / AdS, ASDEL, BBS, femscript, ISMR / BLS, Comedia, Krneta, PL

Le principali richieste sono:

- l'istituzione di nuovi riconoscimenti per prestazioni in ambito librario (premi per produzioni letterarie o traduzioni, per la cura di edizioni, per case editrici ecc.);
- l'inclusione della promozione editoriale nei programmi di priorità della LPCu, per preservare in tutte le regioni del Paese e in tutte le lingue nazionali un'editoria variegata in grado di assumere il suo importante ruolo nell'ambito della produzione culturale, della diffusione della cultura in Svizzera e all'estero, della conservazione del patrimonio culturale e della promozione della competenza di lettura;
- l'istituzione di una "Commissione specializzata libro e letteratura", al fine di sostenere e intensificare le misure di promozione della produzione letteraria (comprendenti anche la politica libraria e l'editoria). Queste possono consistere in sussidi per autori, biblioteche e case editrici, in aiuti finanziari per la promozione della lettura e per la copertura delle spese di pubblicazione e di stampa, nell'organizzazione di manifestazioni letterarie in Svizzera e all'estero e in riconoscimenti nel campo della letteratura e della cultura libraria;
- la creazione di un *dépôt légal* (deposito legale) per tutti i prodotti mediatici stampati, audiovisivi e digitali.

Numerosi partecipanti alla consultazione appoggiano la richiesta di AdS di introdurre nel diritto dei cartelli un disciplinamento speciale concernente l'imposizione del prezzo dei libri. Quest'ultima è parte integrante di una politica di promozione del libro efficace, in grado di garantire la varietà dell'offerta editoriale in Svizzera. La LPCu deve prevedere un disciplinamento speciale in tal senso (Allegato, punto 9 Diritto dei cartelli).

PSS, Verdi / USAM, USS / KSK / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, ARF, ASDEL, ASM, ASTEJ, ATP, CSM, DS, ISMR, SC, SMS, ssfv, STV, TASI, UNIMA, USDAM, VTS / ASP, ASRDP, avdc, BaBa, BLS, Comedia, CVGE, IGTBa, Kmeta, PdL, PL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VFA

AdS ritiene che nella LPCu non sia stata sviluppata una politica del libro convincente. Questo risulterebbe in modo molto evidente dal concetto di opera utilizzato nella legge, che si fonda sulla definizione di opera dell'articolo 2 LDA, poco chiara riguardo al libro. Nel campo della letteratura, solo il testo in sé è considerato un'opera ai sensi della LDA, indipendentemente dal fatto che esso sia stato pubblicato, recitato o rappresentato. Per la LDA un libro non è un'opera, sebbene un testo possa essere diffuso solo dopo essere stato stampato.

4.9.3 Cinema

Le organizzazioni del settore cinematografico approvano senza riserve l'esclusione della promozione cinematografica dal campo d'applicazione della LPCu. La promozione cinematografica è un compito fondamentale e primario della Confederazione e in quanto tale è sancita dall'articolo 71 Cost. e da una legge federale propria, la legge sul cinema (LCin). Questo quadro giuridico non deve essere rimesso in discussione. La LCin, in qualità di legge speciale, deve rimanere prioritaria rispetto alla LPCu. L'art. 2 cpv. 2 LPCu va dunque interpretato in modo molto restrittivo e il primato della LCin deve essere maggiormente evidenziato nel rapporto esplicativo concernente la LPCu (p. 13).

ARF, Ciné, EFK, GARP, SFP, ssfv / ASDF, ASP, ProCin, SBKV, SIG, SSV, VFA

Questo non impedisce di apportare modifiche puntuali alla LCin al fine di ottenere un'armonizzazione strutturale tra la promozione cinematografica e gli altri settori della promozione culturale. Le possibilità più ampie previste dalla LPCu (art. 19) rispetto alla LCin per quanto concerne le forme di sostegno finanziario e non finanziario sarebbero interessanti anche per il settore cinematografico. Sarebbe dunque auspicabile che queste disposizioni fossero riprese nella legislazione sul settore cinematografico prevedendo una modifica dell'articolo 13 LCin nell'articolo 28 LPCu.

Ciné, EFK, ARF, GARP, ssfv / ProCin, ASDF, SSV, VFA, ASP

Gli operatori del settore sono tuttavia del parere che, visto il carattere primario, in un caso, e sussidiario, nell'altro, dell'attività di promozione, i compiti siano differenti e possano pertanto essere affrontati solo con strumenti differenti. In particolare rifiutano l'applicazione dei programmi di priorità ai sensi della LPCu al settore della promozione cinematografica. In virtù del suo mandato costituzionale, il settore cinematografico non dovrebbe essere incluso nel programma di priorità "cultura". La modifica dell'articolo 11 capoverso 1 LCin prevista nell'Allegato va pertanto stralciata.

ARF, Ciné, EFK, GARP, ssfv / ASDF, ASP, ProCin, SFP, SSV, VFA

Anche la proposta relativa alla procedura di consultazione secondo l'articolo 11 capoverso 4 (nuovo) LCin è respinta. La LCin prevede già uno strumento (Commissione federale del cinema) per coordinare la promozione cinematografica federale con quella dei Cantoni e non è quindi ragionevole introdurre un ulteriore organo di consultazione. Il coinvolgimento di istituzioni di promozione regionali di una certa importanza nella consultazione sarebbe tuttavia accolto con favore.

Ciné, EFK, ARF, GARP, ssfv / ProCin, SFP, ASDF, SSV, VFA, ASP

Competenze

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione che si esprimono in merito a questo argomento è del parere che le attuali strutture e competenze nell'ambito della promozione cinematografica svizzera, attribuite all'UFC, abbiano finora dato buoni risultati. L'UFC dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo guida nel settore cinematografico.

BS / ASM, DS, ARF, GARP, ATP, SC, CSM, SMS, USDAM, STV, UNIMA / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, Krmeta, PdL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ

Diversi partecipanti propongono di attuare anche nel settore cinematografico la suddivisione dei compiti prevista dalla LPCu, che consiste nello scorporare la promozione culturale diretta (sostegno a persone e progetti) dall'Amministrazione federale ordinaria (UFC) trasferendola ad un'istituzione federale indipendente. Il PSS e SUAS raccomandano quindi di valutare se la promozione cinematografica non possa essere inclusa almeno in parte (promozione all'estero) nel campo di attività della Fondazione Pro Helvetia.

KSK e SFP chiedono invece che per la promozione cinematografica ai sensi della LCin sia creata una fondazione o un istituto di diritto pubblico sul modello della *Zürcher Filmstiftung*. Tale istituzione dovrebbe disporre della necessaria autonomia budgetaria e contabile per poter impiegare in modo flessibile, senza vincoli dettati dai bilanci annuali, i propri strumenti promozionali e se del caso ricorrere a fondi di terzi. L'attribuzione della promozione cinematografica alla Fondazione Pro Helvetia è vista con scetticismo. Dato che i mezzi di promozione per il settore cinematografico corrispondono al totale di quelli disponibili per tutti gli altri settori della cultura, un'integrazione della promozione cinematografica nella Fondazione porterebbe ad una predominanza indesiderata del cinema rispetto alle altre discipline culturali.

KSK / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / SFP

La promozione del cinema svizzero all'estero e gli scambi con la produzione cinematografica estera non sono disciplinati con precisione. Attualmente questi compiti sono attribuiti a *Swiss Films*, un'associazione creata su iniziativa di Pro Helvetia e finanziata con fondi di quest'ultima e dell'UFC. Prossimamente, allo scadere della fase pilota triennale, questo progetto dovrà assumere una forma definitiva. Per ragioni pragmatiche e di contenuto, *Ciné* (insieme a ARF, EFK, GARP, ssfv / ASDF, ASP, ProCin, VFA) è favorevole all'attribuzione della promozione cinematografica all'estero alla *Stiftung Schweizer Filmzentrum / Swiss Films*, in cui potrebbe essere rappresentata, oltre al settore cinematografico, anche Pro Helvetia. PH (insieme a CSM, CVGE, SBüV) approva le reintegrazioni di *Swiss Films* nella Fondazione, mentre SSV respinge esplicitamente questa proposta.

5 Allegato

5.1 Partecipanti alla procedura di consultazione

1. Cantoni

Tutti

2. Partiti politici

Partito ecologista svizzero	Verdi
Partito liberale radicale svizzero	PLR
Partito liberale svizzero	PLS
Partito popolare democratico svizzero	PPD
Partito socialista svizzero	PSS
Unione democratica di centro	UDC

3. Associazioni economiche

Centre Patronal	CP
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Travail.Suisse	TS
Unione sindacale svizzera	USS
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM

4. Organizzazioni intercantonali e intercomunali

Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali	CDAC
Conferenza delle Città svizzere per le questioni culturali	KSK
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	CDPE
Regionale Kulturkonferenz Bern	RKK
Unione delle città svizzere	UCS

5. Città

Berna	Berna
-------	-------

Ginevra	Ginevra
Lucerna	Lucerna
Rapperswil-Jona	Rapperswil-Jona
Zurigo	Zurigo

6. Ambienti e organizzazioni interessati

Accademia svizzera di scienze umane e sociali	ASSU
Action Swiss Music	ASM
Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Librairies	ASDEL
Association Suisse des Institutions de la Photographie	ASIP
Association Suisse du Théâtre pour l'Enfant et la Jeunesse	ASTEJ
Associazione dei musei svizzeri	AMS
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri	BBS
Associazione delle gallerie svizzere	AGS
Associazione delle università popolari svizzere	VSV
Associazione svizzera degli archeologi cantonali	AAC
Associazione svizzera dei castelli	ASC
Associazione svizzera di preistoria e d'archeologia	SSPA
Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film	ARF
Autrici ed autori della Svizzera	AdS
Bibliomedia Svizzera	BibMed
Centre Suisse ITI	CSITI
Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali	NIKE
Centro pedagogico dei cattolici svizzeri	ABSK
Cinésuisse	Ciné
Commissione della biblioteca nazionale svizzera	SBK
Commissione federale d'arte	CFA
Commissione federale dei monumenti storici	CFMS
Commissione federale del cinema	EFK
Commissione federale del design	CFD
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio	CFNP
Commissione federale per l'infanzia e la gioventù	CFIG
Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani svizzeri all'estero	AAK
Commissione svizzera per l'UNESCO	UNESCO
Conferenza dei vescovi svizzeri	CVS

Conseil International des Monuments et des Sites	ICOMOS
Conseil International des Musées	ICOM
Consiglio svizzero della musica	CSM
Danse Suisse	DS
Délégation à la langue française de Suisse Romande	DLF
Edizioni svizzere per la gioventù	ESG
Federazione svizzera delle comunità israelitiche	FSCI
Federazione svizzera formazione genitori	FSFG
Federazione svizzera per la formazione continua	FSEA
femscript	femscript
Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»	ZSF
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia	PH
Fonoteca Nazionale Svizzera	FN
Forum du bilinguisme	forum
Gruppo autori, registi, produttori	GARP
Heimatschutz Svizzera	SHS
Helvetia Latina	HL
Istituto svizzero media e ragazzi	ISMR
Komitee für Schweizerschulen im Ausland	CSSE
Lia Rumantscha	LR
MEMORIAV	Memo
Movendo	Mov
Organizzazione degli Svizzeri all'estero	OSE
Präsenz Aktion Kultur	PACk
Pro Grigioni italiano	PGI
Radgenossenschaft der Landstrasse	RL
Schweizer Feuilleton-Dienst	SFD
Schweizer Jugendmusikverband (jugendmusik.ch)	SJMV
Schweizerische Vereinigung der Kunstsammler	SVK
Schweizerischer Bühnenverband	SBüV
Schweizerischer Tonkünstlerverein	STV
Schweizerischer Werkbund	SWB
Scuole universitarie d'arte della Svizzera	SUAS
Sindacato musicale svizzero	SMS
Sindacato svizzero film e video	ssfv
Società di storia dell'arte in Svizzera	SSAS

Società svizzera di belle arti	SSBA
Suisseculture	SC
Suissimage	SUI
Swiss Film Producer's Association	SFP
SwissFoundations	SF
Teatri associati della Svizzera Italiana	TASI
Traditions pour Demain	TPD
Unima Suisse – Vereinigung für Puppenspiel	UNIMA
Unione svizzera degli artisti musicisti	USDAM
Unione svizzera dei cori	USC
Verband Schweizerischer Auktionatoren von Kunst und Kulturgut	AUKTV
Verband Schweizerischer Berufsorchester	VESBO
Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene, Dachverband deutsche Schweiz	VLSE
Vereinigte Theaterschaffende der Schweiz	VTS
Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz	VKKS
Vereinigung der Schweizer Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen	VSD
Vereinigung KünstlerInnen – Theater – VeranstalterInnen, Schweiz	KTV
Vereinigung Schweizer Kunstmuseen	VSKM
Visarte	visarte

7. Risposte spontanee

Appenzellischer Chorverband	AC
Archivio storico ticinese	AST
Associazione Leggere e Scrivere	ALE
Association suisse pour la Reconversion des Danseurs Professionnels	ASRDP
Association vaudoise de danse contemporaine	avdc
Associazione Archeologica Ticinese	AAT
Associazione degli speaker professionisti	ASP
Associazione delle ludoteche svizzere	ALS
Associazione delle scuole di canto e musica dei Grigioni	VSMG
Associazione svizzera dei distributori di film	ASDF
Associazione svizzera delle scuole di musica	ASSM
Associazione svizzera per la musica nella scuola	ASMS
Ballett Basel	BaBa
Buchlobby Schweiz	BLS

Club alpino svizzero	CAS
Collezione svizzera del teatro	STS
Comedia – il sindacato dei media	Comedia
Compagnia di danza del teatro di San Gallo	TSG
DOMUS ANTIQUA HELVETICA	DAH
Elisabeth Forberg Stiftung	EF
Federazione delle cooperative Migros	Migros
Fondazione Concorso svizzero di musica per la gioventù	FCSMG
Fondazione sociale di ProLitteris	PL-FS
Gesellschaft des Museums für Musikautomaten Seewen	GMS
Grand Théâtre de Genève	GTdG
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich	HGKZ
Hochschule für Musik und Theater Zürich	HMT
Hochschule für soziale Arbeit Luzern	HSAL
IG Tanz Basel	IGTBa
IndustrieArchäologie	IA
Istituto federale della proprietà intellettuale	IPI
jugend+musik	jm
Kantonaler Chorverband Schaffhausen	KCS
Kantonalverband Luzerner Chöre	KLC
Knüsel, Pius (Zurigo)	Knüsel
Krnet, Guy (Basilea)	Krnet
Kulturmanagement-Forum	KMF
Kuverum – Lehrgang Kulturvermittlung / Museumspädagogik	LKM
Mediamus – Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo	medmus
mediathek tanz.ch	mt
Meier, Roland (Vevey)	Meier
ministerodellacultura.ch	Kumi
Museo alpino svizzero	MAS
Museo svizzero dei trasporti	MST
Museumsfabrik	MF
Oberli, Heinrich (Wattwil)	Oberli
Opernhaus Zürich	OHZ
Prix de Lausanne	PdL
Pro Cinema	ProCin
Pro Juventute	PJ

ProLitteris	PL
Schweizer Studiofilm Verband	SSV
Schweizerische Schillerstiftung	SSS
Schweizerischer Ballettlehrer-Verband	SBLV
Schweizerischer Berufsverband für Tanz und Gymnastik	SBTG
Schweizerischer Bühnenkünstlerverband	SBKV
Schweizerischer Verband der Tänzer und Choreographen	SVTC
Schweizerischer Verein der Freunde mechanischer Musik	SFMM
Schwyzer Kantonal-Sängerverband	SKSV
Società svizzera degli artisti interpreti	SIG
Società Svizzera degli ingegneri e architetti	SIA
Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali	SUISA
Société cantonale des chanteurs fribourgeois	sccf
SRG SSR idée Suisse	SRG
Stapferhaus Lenzburg	SL
Stillhart, Fenn (Uttigen)	Stillhart
Studienzentrum Kulturmanagement	SKM
Tanzhaus Wasserwerk Zürich	TWZ
TanzLobby – IG Tanz Zürich	IGTZh
Tanztheater Verena Weiss am Luzerner Theater	TVWLT
TAP tanz aktive plattform	TAP
Théâtre AM STRAM GRAM	TASG
Union des chanteurs genevois	CVGE
Union des Théâtres Romands	UTR
Verein „schäft qwant“	Vsq
Verein BewegGrund	VBG
Verein Profession Choreographie	VPC
Verein tanzinwinterthur	Vtiw
Vonesch, Gian-Willi (Berna)	Vonesch
Vorsorgestiftung Film und Audiovision	VFA
Zentrum für Kulturmanagement - Zürcher Hochschule Winterthur	KMZH

5.2 Elenco delle abbreviazioni

Partecipanti alla consultazione

AAK	Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani svizzeri all'estero
AAT	Associazione Archeologica Ticinese
ABSK	Centro pedagogico dei cattolici svizzeri
AC	Appenzellischer Chorverband
ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
AdS	Autrici ed autori della Svizzera
AG	Argovia
AGS	Associazione delle gallerie svizzere
AI	Appenzello interno
ALE	Associazione Leggere e Scrivere
ALS	Associazione delle ludoteche svizzere
AMS	Associazione dei musei svizzeri
AR	Appenzello Esterno
ARF	Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film
ASAC	Associazione svizzera degli archeologi cantonali
ASC	Associazione svizzera dei castelli
ASDEL	Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Librairies
ASDF	Associazione svizzera dei distributori di film
ASIP	Association Suisse des Institutions de la Photographie
ASM	Action Swiss Music
ASMS	Associazione svizzera per la musica nella scuola
ASP	Associazione degli speaker professionisti
ASRDP	Association suisse pour la Reconversion des Danseurs Professionnels
ASSM	Associazione svizzera delle scuole di musica
ASSSA	Associazione svizzera degli storici e delle storiche dell'arte
ASSU	Accademia svizzera di scienze umane e sociali
AST	Archivio storico ticinese
ASTEJ	Association Suisse du Théâtre pour l'Enfant et la Jeunesse
ATP	Associazione artisti – teatri – promozione, Svizzera
AUKTV	Verband Schweizerischer Auktionatoren von Kunst und Kulturgut

avdc	Association vaudoise de danse contemporaine
BaBa	Ballett Basel
BBS	Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri
BE	Berna (Cantone)
Berna	Berna (Città)
BibMed	Bibliomedia Svizzera
BL	Basilea Campagna
BLS	Buchlobby Schweiz
BS	Basilea Città
CAS	Club alpino svizzero
CDAC	Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CFA	Commissione federale d'arte
CFD	Commissione federale del design
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CFMS	Commissione federale dei monumenti storici
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
Ciné	Cinésuisse
Comedia	Comedia – il sindacato dei media
CP	Centre Patronal
CSITI	Centre Suisse ITI
CSM	Consiglio svizzero della musica
CSSE	Komitee für Schweizerschulen im Ausland
CVGE	Union des chanteurs genevois
CVS	Conferenza dei vescovi svizzeri
DAH	DOMUS ANTIQUA HELVETICA
DLF	Délégation à la langue française de Suisse Romande
DS	Danse Suisse
economiesuisse	economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
EF	Elisabeth Forberg Stiftung
EFK	Commissione federale del cinema
ESG	Edizioni svizzere per la gioventù
FCSMG	Fondazione Concorso svizzero di musica per la gioventù
femscript	femscript

FER	Fédération des Entreprises Romandes
FN	Fonoteca Nazionale Svizzera
forum	Forum du bilinguisme
FR	Friburgo
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelitiche
FSEA	Federazione svizzera per la formazione continua
FSFG	Federazione svizzera formazione genitori
GARP	Gruppo autori, registi, produttori
GE	Ginevra (Cantone)
Ginevra	Ginevra (Città)
GL	Glarona
GMS	Gesellschaft des Museums für Musikautomaten Seewen
GR	Grigioni
GTdG	Grand Théâtre de Genève
HGKZ	Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich
HL	Helvetia Latina
HMT	Hochschule für Musik und Theater Zürich
HSAL	Hochschule für soziale Arbeit Luzern
IA	IndustrieArchäologie
ICOM	Conseil International des Musées
ICOMOS	Conseil International des Monuments et des Sites
IGTBa	IG Tanz Basel
IGTZh	TanzLobby – IG Tanz Zürich
IPI	Istituto federale della proprietà intellettuale
ISMR	Istituto svizzero media e ragazzi
jm	jugend+musik
JU	Giura
KCS	Kantonaler Chorverband Schaffhausen
KLC	Kantonalverband Luzerner Chöre
KMF	Kulturmanagement-Forum
KMZH	Zentrum für Kulturmanagement - Zürcher Hochschule Winterthur
Knüsel	Knüsel Pius, Zurigo
Krnet	Krnet Guy, Basilea
KSK	Conferenza delle Città svizzere per le questioni culturali
Kumi	ministerodellacultura.ch
LKM	Kuverum – Lehrgang Kulturvermittlung / Museumspädagogik

LR	Lia Rumantscha
LU	Lucerna (Cantone)
Lucerna	Lucerna (Città)
MAS	Museo alpino svizzero
medmus	Mediamus – Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo
Meier	Meier Roland, Vevey
Memo	MEMORIAV
MF	Museumsfabrik
Migros	Federazione delle cooperative Migros
Mov	Movendo
MST	Museo svizzero dei trasporti
mt	mediathek tanz.ch
NE	Neuchâtel
NIKE	Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali
NW	Nidvaldo
Oberli	Oberli Heinrich, Wattwil
OHZ	Opernhaus Zürich
OSE	Organizzazione degli Svizzeri all'estero
OW	Obvaldo
PAck	Präsenz Aktion Kultur
PdL	Prix de Lausanne
PGI	Pro Grigioni italiano
PH	Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
PJ	Pro Juventute
PL	ProLitteris
PL-FS	Fondazione sociale di ProLitteris
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
ProCin	Pro Cinema
PSS	Partito socialista svizzero
Rapperswil-Jona	Rapperswil-Jona
RKK	Regionale Kulturkonferenz Bern
RL	Radgenossenschaft der Landstrasse

SBK	Commissione della Biblioteca nazionale svizzera
SBKV	Schweizerischer Bühnenkünstlerverband
SBLV	Schweizerischer Ballettlehrer-Verband
SBTG	Schweizerischer Berufsverband für Tanz und Gymnastik
SBüV	Schweizerischer Bühnenverband
SC	Suisseculture
sccf	Société cantonale des chanteurs fribourgeois
SF	SwissFoundations
SFD	Schweizer Feuilleton-Dienst
SFMM	Schweizerischer Verein der Freunde mechanischer Musik
SFP	Swiss Film Producer's Association
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SHS	Heimatschutz Svizzera
SIA	Società Svizzera degli ingegneri e architetti
SIG	Società svizzera degli artisti interpreti
SJMV	Schweizer Jugendmusikverband (jugendmusik.ch)
SKM	Studienzentrum Kulturmanagement
SKSV	Schwyzer Kantonal-Sängerverband
SL	Stapferhaus Lenzburg
SMS	Sindacato musicale svizzero
SO	Soletta
SRG	SRG SSR idée Suisse
SSAS	Società di storia dell'arte in Svizzera
SSBA	Società svizzera di belle arti
ssfv	Sindacato svizzero film e video
SSPA	Associazione svizzera di preistoria e d'archeologia
SSS	Schweizerische Schillerstiftung
SSV	Schweizer Studiofilm Verband
Stillhart	Stillhart Fenn, Uttigen
STS	Collezione svizzera del teatro
STV	Schweizerischer Tonkünstlerverein
SUAS	Scuole universitarie d'arte della Svizzera
SUI	Suissimage
SUISA	Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali
SVK	Schweizerische Vereinigung der Kunstsammler

SVTC	Schweizerischer Verband der Tänzer und Choreographen
SWB	Schweizerischer Werkbund
SZ	Svitto
TAP	TAP tanz aktive plattform
TASG	Théâtre AM STRAM GRAM
TASI	Teatri associati della Svizzera Italiana
TG	Turgovia
TI	Ticino
TPD	Traditions pour Demain
TS	Travail.Suisse
TSG	Compagnia di danza del teatro di San Gallo
TVWLT	Tanztheater Verena Weiss am Luzerner Theater
TWZ	Tanzhaus Wasserwerk Zürich
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione democratica di centro
UNESCO	Commissione svizzera per l'UNESCO
UNIMA	Unima Suisse – Vereinigung für Puppenspiel
UR	Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei cori
USDAM	Unione svizzera degli artisti musicisti
USS	Unione sindacale svizzera
UTR	Union des Théâtres Romands
VBG	Verein BewegGrund
VD	Vaud
Verdi	Partito ecologista svizzero
VESBO	Verband Schweizerischer Berufsorchester
VFA	Vorsorgestiftung Film und Audiovision
visarte	Visarte
VLSE	Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene, Dachverband deutsche Schweiz
Vonesch	Vonesch Gian-Willi, Berna
VPC	Verein Profession Choreographie
VS	Vallese
VSD	Vereinigung der Schweizer Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen

VSKM	Vereinigung Schweizer Kunstmuseen
VSMG	Associazione delle scuole di canto e musica dei Grigioni
Vsq	Verein „schäft qwant“
VSV	Associazione delle Università popolari svizzere
Vtiw	Verein tanzinwinterthur
VTs	Vereinigte Theaterschaffende der Schweiz
ZG	Zugo
ZH	Zurigo (Cantone)
ZSF	Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»
Zurigo	Zurigo (Città)

Ulteriori abbreviazioni

CCC	Centro di competenza per la politica estera culturale
CET	Commissione dell'economia e dei tributi
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LCin	Legge sul cinema del 14 dicembre 2001 (RS 443.1)
LPCu	Legge sulla promozione della cultura
LPH	Legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia» (RS 447.1)
LPN	Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
OPN	Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1)
RS	Raccolta sistematica
UFC	Ufficio federale della cultura
UFG	Ufficio federale di giustizia

5.3 Dati statistici

La 220 risposte pervenute si suddividono come segue:

	Invitati alla consultazione	Pareri pervenuti
Governi cantionali	26	26
Partiti politici	12	6
Associazioni economiche	11	6
Organizzazioni inter-cantionali e intercomunali	4	6
Città	0	5
Ambienti e organizzazioni interessati	175	84
Risposte spontanee	0	81
TOTALE	228	214

Sei destinatari hanno risposto che rinunciano ad esprimere un parere.